Penale Sent. Sez. 2 Num. 37606 Anno 2019
Presidente: RAGO GEPPINO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE
Data Udienza: 21/06/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
Novelli Franco, nato a Milano il 05/04/1957,
avverso l'ordinanza del 06/03/2019 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Federico Papa, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Milano, in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 13 febbraio del 2019, in relazione ai reati di truffa aggravata, autoriciclaggio e per il reato di cui agli artt. 56 e 2635 cod. civ..

Con riguardo all'odierno ricorrente Novelli, il sequestro ha ad oggetto il profitto del reato di autoriciclaggio di cui al capo 3) e del prezzo del reato di cui all'art. 2635 cod. civ. di cui al capo 8).

La vicenda riguarda la vendita di diamanti a prezzi maggiorati rispetto al loro valore di mercato, effettuata dalla società IDB ((Intermarket Diamond Business s.p.a.) attraverso la collaborazione di funzionari di Banca Unicredit s.p.a. e BPM s.p.a., i quali indirizzavano all'acquisto numerosi clienti delle banche, a ciò indotti per effetto di informazioni fasulle sul valore delle pietre e sulle modalità dell'investimento.

I diamanti sarebbero stati consegnati dalla società IDB, sulla base di accordi presi con le banche, che ricevevano da IDB un corrispettivo per il fatto di indirizzare i propri clienti all'acquisto delle pietre preziose fornite da detta società.

Il ricorrente è indagato quale consigliere di amministrazione della IDB fino al 24 maggio del 2016, e quale consulente della società.

Nel provvedimento vengono segnalate a suo carico intercettazioni telefoniche e le risultanze di altro procedimento penale nel quale si era potuto acclarare il suo ruolo di amministratore di fatto della IDB, quale braccio destro di Claudio Giacobazzi, originario coindagato nei reati di truffa ed autoriciclaggio, recentemente deceduto come risulta dall'ordinanza del Tribunale.

In tale veste, l'indagato avrebbe anche impiegato nell'attività finanziaria della IDB parte del profitto della truffa prima descritta ed alla quale aveva concorso, acquistando diamanti da società estere.

Inoltre, avrebbe partecipato, tramite la IDB, ad aumenti di capitale del Banco Popolare (BPM), costituenti utilità per la banca in violazione delle regole di policy aziendale della banca e della circolare della Banca D'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.

2. Ricorre per cassazione Franco Novelli, deducendo:

1) violazione di legge ed, in particolare, dell'art. 648-ter.1. cod.pen..

Secondo il ricorrente non potrebbe configurarsi oggettivamente il fumus del reato di autoriciclaggio, dal momento che mancherebbe nella condotta contestata la modalità prevista dalla legge di creare ostacolo concreto alla identificazione della provenienza delittuosa del bene oggetto di reimpiego.

Infatti, nel caso all'esame, "l'attività imprenditoriale in cui verrebbero investiti i profitti illeciti (della IDB) coinciderebbe esattamente con quella che, in altro capo di imputazione, viene contestata proprio in relazione al reato presupposto" (così a fg. 4 del ricorso). L'attività di acquisto dei diamanti era peraltro tracciabile perché inserita nei bilanci della società;

2) violazione di legge in ordine alla determinazione del profitto del reato di autoriciclaggio.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Esaminando i dati del conto economico di bilancio al 31 dicembre del 2016, non sarebbero state considerate alcune voci relative a costi sostenuti per servizi ed altre voci passive idonee ad alterare i conteggi effettuati dalla Guardia di Finanza in ordine alla entità del profitto del reato di auto-riciclaggio oggetto del provvedimento ablativo, che avrebbe dovuto essere considerato, laddove rinvenibile, come utilizzazione o godimento personale ai sensi dell'art. 648 ter.1., comma 4, cod.pen.;

3) violazione di legge in ordine al calcolo del profitto del reato di autoriciclaggio.

Il ricorrente sostiene l'inesistenza del profitto quale conseguenza della inesistenza stessa del reato.

Si contesta, inoltre, anche attraverso consulenza tecnica, la ragionevolezza e la logicità dei calcoli matematici "per proporzione" relativi alla determinazione del profitto, basati su dati incerti secondo quanto attestato dalla stessa Guardia di Finanza, produttivi di un profitto esorbitante (per quasi 180 milioni di euro) che non avrebbe alcun appiglio contabile.

Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1.1. In ordine al primo motivo, che investe la sussistenza del fumus del reato di autoriciclaggio, deve rilevarsi che l'astratta configurabilità di tale reato emerge a chiare lettere dalla imputazione provvisoria e dall'ordinanza del Tribunale.

Nella parte in cui – cfr., per esempio, fg. 18 del provvedimento impugnato – è stato messo in luce come il provento delle truffe perpetrate nel 2014 fosse stato reinvestito dalla IDB nel 2015 ed il provento delle truffe del 2015 fosse stato reinvestito nel 2016.

Di tal che, non vi è stata nessuna "duplicazione" della condotta incriminata – o, come si sostiene in ricorso - una violazione del ne bis in idem sostanziale, quanto, piuttosto, una normale concatenazione temporale in successione tra la commissione del reato presupposto di truffa di cui al capo 1), l'ottenimento di un profitto da tale reato e la successiva commissione del reato di autoriciclaggio, attraverso il reimpiego del profitto della truffa nelle attività descritte dal primo comma dell'art. 648-ter.1 cod.pen..

Esemplificativamente, IDB – e per essa il ricorrente quale amministratore di fatto - nel 2014, aveva venduto diamanti ai clienti delle banche, attraverso il meccanismo truffaldino non contestato; aveva ottenuto un profitto illecito che, nel 2015, aveva reimpiegato nella propria attività imprenditoriale, acquistando altri diamanti (diversi da quelli già venduti) per la loro successiva rivendita, integrando

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

il reato di autoriciclaggio in quanto partecipe del reato presupposto di truffa a monte commesso.

1.2. Che le operazioni di acquisto dei diamanti con il profitto del reato di truffa fossero state tracciabili, in quanto contenute nei bilanci della IDB, non è elemento idoneo ad escludere la sussistenza del reato di autoriciclaggio ed, in particolare, del requisito della idoneità del reimpiego ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Come ha correttamente ritenuto l'ordinanza impugnata, richiamando pacifica giurisprudenza di legittimità formatasi a proposito del reato di riciclaggio, integra tale ultimo reato il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni che risultino tracciabili, in quanto l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del bene non costituiscono l'evento del reato (Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018, Ratto, Rv. 273183 - 01;Massime precedenti Vedi: N. 3397 del 2013 Rv. 254314 - 01, N. 13085 del 2014 Rv. 259487 - 01, N. 43881 del 2014 Rv. 260694 - 01, N. 46319 del 2016 Rv. 268316 - 01. Vedi anche le motivazioni di Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep.2013, Anemone, Rv. 254314).

Peraltro, deve ribadirsi, in sintonia con Sez. 2, n. 40890 del 2017, non massimata, che le valutazioni del caso debbono essere orientate da un criterio ex ante; è persino ovvio, infatti, che nel momento in cui in qualunque contesto di indagine sia identificata un'operazione finanziaria o imprenditoriale sospetta, si abbia una riemersione dell' attività di occultamento, senza tuttavia che ciò possa escludere, a posteriori, il requisito della concretezza, a meno di non voler ritenere che l'art. 648 ter I cod. pen., prefiguri un'incriminazione impossibile.

E proprio il fatto che l'ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa debba essere "concreto" - aggettivo che il legislatore ha aggiunto alla fattispecie di autoriciclaggio rispetto a quella di riciclaggio - è stato ben sottolineato dall'ordinanza impugnata.

Nella parte in cui, a fg. 16, ha messo in luce come le operazioni di acquisto dei diamanti con il profitto della truffa, fossero state effettuate in favore di società di diritto estero, con conseguente maggiore complessità della ricostruzione dei flussi finanziari, con confusione nel patrimonio lecito di queste e con trasformazione della res (il denaro utilizzato per l'acquisto), in diamanti, a loro volta reimmessi nel circuito imprenditoriale facente capo alla IDB.

1.3. Infine, deve escludersi che simili operazioni di reimpiego di beni di provenienza illecita possano essere ricondotti a mera utilizzazione o godimento personali, così da essere scriminati ex art. 648-ter.1., comma 4, cod.pen..

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Neanche il ricorrente contesta che si era trattato di attività imprenditoriale da parte della IDB e del ricorrente che ne era in fatto l'amministratore.

L'esordio contenuto nell'art. 648-ter.1., comma 4, cod.pen. - "fuori dei casi di cui ai commi precedenti [....]", va inteso ed interpretato nel senso fatto palese dal significato proprio delle suddette parole e cioè che la fattispecie ivi prevista non si applica alle condotte descritte nei commi precedenti. Di conseguenza, l'agente può andare esente da responsabilità penale solo e soltanto se utilizzi o goda dei beni proventi del delitto presupposto in modo diretto e senza che compia su di essi alcuna operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa». La norma, quindi, è chiara nella sua ratio: limitare la non punibilità ai soli casi in cui i beni proventi del delitto restino cristallizzati - attraverso la mera utilizzazione o il godimento personale - nella disponibilità dell'agente del reato presupposto, perché solo in tale modo si può realizzare quell'effetto di "sterilizzazione" che impedisce - pena la sanzione penale - la reimmissione nel legale circuito economico; ma la norma è anche sicuramente opportuna, proprio perché, con la tassativa indicazione dei casi di non punibilità, contribuisce a delimitare, in negativo, l'area di operatività di cui al primo comma, che, invece, descrive, in positivo, la condotta punibile (cfr. Sez. 2, n. 30399/2018 allo stato non massimata).

Dal combinato disposto delle due suddette norme così come interpretate da questa Corte, consegue, quindi, che non può essere calcolato, ai fini del profitto derivante dall'autoriciclaggio, solo ed esclusivamente quel provento derivante dal reato presupposto e che sia stato utilizzato per beni strettamente personali.

Ove non sia possibile identificare tali beni personali (e, quindi, detrarre dal provento del reato presupposto quella somma destinata ad esigenze personali), ed il provento del reato presupposto sia stato investito "in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative" (primo comma), non vi è spazio alcuno per effettuare detrazioni di alcun genere.

Nel caso di specie, è stato appurato che i proventi del reato presupposto (truffa) venivano reimpiegati per acquistare altri beni (diamanti) che servivano per perpetrare altre truffe: di conseguenza, anche a voler dare per ammesso che una parte dei proventi dei delitti presupposti (truffe) fosse stato reinvestito per le spese di gestione della società, sta di fatto che non possono essere considerate spese destinate "alla mera utilizzazione o al godimento personale" e, quindi, escluse, ex art. 648-ter.1., comma 4, cod.pen., dal puro reinvestimento di cui al primo comma: infatti, anche le spese di gestione sostenute per il reinvestimento dei proventi illeciti del reato presupposto sono funzionali alla generazione di ulteriore profitto (derivante dal reimpiego del provento del reato presupposto) e, quindi,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

vanno calcolate nell'attività di impiego, sostituzione, trasferimento "in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative".

2. Quanto ai successivi motivi, che possono essere trattati congiuntamente e che svolgono censure inerenti alla determinazione del profitto del reato di autoriciclaggio oggetto del provvedimento ablativo, deve ricordarsi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua).

La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov).

Nel caso in esame, il Tribunale:

- ha ritenuto sussistente il reato di autoriciclaggio, per le ragioni prima dette;
- ha quantificato il profitto da esso reato ottenuto, utilizzando un criterio che è stato ampiamente esposto nel provvedimento impugnato (fgg. 18-21 dell'ordinanza), ritenendo validi gli accertamenti ed i risultati cui era pervenuta la Guardia di Finanza, condensati in informative specificate e richiamando voci oggettive tratte dai bilanci della società IDB (costi per l'acquisto dei diamanti nel 2015 e nel 2016 e ricavi negli stessi anni);
- ha richiamato la distinzione, in diritto, tra il profitto del reato presupposto (di truffa) dal profitto del reato di autoriciclaggio (in ossequio alla giurisprudenza di questa Corte, cfr. Sez. 2, n. 30401 del 07/06/2018, Ceoldo, Rv. 272970 – 01);
- ha sottratto, quantitativamente, il profitto del reato di truffa da quello di autoriciclaggio;
- si è fatto carico di superare le obiezioni difensive sulla correttezza del criterio adottato, con riguardo alla valorizzazione di altri indicatori di bilancio (l'utile di esercizio), di altre voci di spesa, delle rimanenze.

Contestare siffatte argomentazioni, anche attraverso il richiamo ad una consulenza tecnica difensiva, è operazione che, al di là della fondatezza delle argomentazioni difensive, è volta ad evidenziare un eventuale vizio motivazionale – o per illogicità o per insufficienza o per contraddittorietà - non deducibile in questa sede, non

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

potendosi affermare, alla luce di quanto detto, che il Tribunale abbia adottato una motivazione meramente apparente che impedisca di comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice.

E' evidente che gli elementi di criticità segnalati dalla difesa dovranno essere risolti nella sede di merito.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 21.06.2019

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Giuseppe Sgadari — Geppino Rago

Corte di Cassazione - copia non ufficiale